

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

5° RESOCONTO

SEDUTE DEL 17 LUGLIO 1979

INDICE


**Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	<i>Pag.</i>	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	6
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	12
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	16

(Segue)

**Sottocommissioni per i pareri**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 21
<i>6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro</i> . . . . .	<i>»</i> 21



<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 22
-------------------------------	----------------

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1979

*Presidenza del Vice Presidente*

CAROLLO

*Intervengono il Ministro del tesoro Pandolfi, i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Speranza, per il bilancio Abis e per l'industria Erminero.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**« Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » (8).**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

(Esame e rinvio).

Il presidente Carollo invita il ministro Pandolfi a esporre preliminarmente i dati salienti del provvedimento all'esame della Commissione.

Il ministro Pandolfi illustra quindi le ragioni del decreto-legge venuto al termine di una complessa trattativa tra Governo e sindacati del pubblico impiego, il cui prolungarsi aveva determinato una situazione per la quale, nel corrente anno, non era ancora stato approntato lo strumento legislativo per la ratifica del contratto relativo al triennio 1976-1978. Durante tale periodo si era registrata una serie di soluzioni parziali al problema, senza che esso trovasse definizione nella sua interezza. Tale situazione spiega la forma legislativa adottata dal Governo, in considerazione altresì della sospensione della produzione legislativa ordinaria da parte del Parlamento, in seguito alle vicende politiche degli ultimi mesi: veniva infatti ad essere impedita la chiusura di vertenze che nel nostro ordinamento debbono essere regolate per legge.

Il ministro Pandolfi passa poi ad illustrare il merito ed i mezzi di copertura del decreto-legge all'esame. Dopo aver sottolineato che con il provvedimento tra l'altro si vengono a sistemare tutta una serie di categorie che si trovavano in posizione anomala, l'oratore fornisce un ragguglio analitico sulla spesa e sui relativi mezzi di copertura approntati.

Per quanto riguarda la spesa essa ammonta complessivamente alla cifra di lire 1.450 miliardi che vengono ripartiti nel modo seguente: per il personale dei Ministeri 179,250 miliardi; per il personale della scuola 268 miliardi; per il personale dell'università 140 miliardi; per il personale delle amministrazioni dei monopoli di Stato 10 miliardi; per il personale dirigente dello Stato 23 miliardi; per il personale militare 490 miliardi. Infine sono previsti 10 miliardi come valutazione della tredicesima mensilità ai fini della buonuscita e 27 miliardi per disposizioni varie quali l'integrazione mensile al personale collocato a riposo nel triennio 1976-1979, il particolare compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia e la nuova misura del compenso per lavoro straordinario agli operai adibiti a servizio di vigilanza e custodia. Il titolo IX prevede infine disposizioni finanziarie per 302,750 miliardi che riguardano la copertura per l'attribuzione, effettuata con vari decreti, delle lire 800 mensili ai fini della valutazione delle anzianità pregresse, alle varie categorie del personale. Per tutti tali dati il Ministro del tesoro fornisce ai membri della Commissione un prospetto riassuntivo che analizza partitamente i livelli di spesa delle singole voci indicate.

La spesa globale, pari, come si è detto, a 1.450 miliardi, viene coperta facendo ricorso anzitutto a 166 miliardi disponibili nel fondo globale quali residuo dell'esercizio 1978, a 29 miliardi imputati al fondo globale per il 1979, e a 20 miliardi, sempre su tale fondo, alla voce « miglioramenti ai

pensionati ». In secondo ordine di copertura finanziaria vengono 60 miliardi accantonati per i censimenti generali ISTAT e 110 miliardi per il potenziamento delle forze dell'ordine: cifre che si verificano non concretamente spendibili nell'esercizio in corso.

Vi sono inoltre 616 miliardi accantonati per disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, che il Governo, intenzionato a prorogare, coprirà con il previsto maggior gettito delle imposte tributarie. Il terzo ordine di copertura finanziaria è costituito per 170 miliardi dalla riduzione della cifra prevista per il ripianamento dei debiti pregressi dei Comuni (vi era stata in proposito una sovra estimazione delle poste da iscriverne in bilancio) e per 277 miliardi della diminuzione delle somme da versare per interessi sul debito pubblico, in ragione dell'operazione di consolidamento dello stesso condotta nell'ultimo anno.

Il presidente Carollo ringrazia quindi il ministro del tesoro per i chiarimenti forniti e rinvia alla prossima seduta l'inizio dell'esame del provvedimento.

#### IN SEDE REFERENTE

**« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso » (4).**

(Esame).

Il senatore Carollo, relatore alla Commissione, illustra il provvedimento riepilogandone l'esame già iniziato nella scorsa legislatura. Il relatore sottolinea che il decreto-legge si richiama all'articolo 30 della legge n. 588 del 1962, che poneva, per la concessione di contributi in conto capitale precisi limiti riguardanti in particolare la misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali necessarie per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali. A norma di tale disposizione, prosegue l'oratore, la erogazione dei contributi può solo consentire investimenti di impianti fissi e non il ripiano di perdite gestionali. Si tratta di un punto fondamentale che il Governo dovrà chiarire

per mettere la Commissione in condizione di valutare il rispetto dello spirito e delle norme della citata legge n. 588.

Dopo aver sottolineato l'inadempienza da parte del Ministro delle partecipazioni statali all'obbligo, posto dalla legge, di riferire annualmente alla Regione sarda, il relatore Carollo si riserva di esprimere il proprio avviso, dopo avere ascoltato le risposte del Governo ai quesiti posti.

Il sottosegretario Abis dichiara che le aziende considerate dal provvedimento sono aziende che versano in una grave crisi, imputabile anche alla circostanza che le domande di contributo per gli insediamenti industriali in Sardegna si rivelarono superiori ai fondi messi a disposizione dal piano di rinascita: non tutti coloro pertanto che avevano maturato un'aspettativa di contribuzione da parte dello Stato hanno visto soddisfatta la loro richiesta. L'inadeguatezza della legge n. 588 portò all'approvazione di uno strumento legislativo diversamente impostato, la legge n. 268, con l'inconveniente tuttavia che alcune localizzazioni industriali non ebbero contributi nè secondo la vecchia legge, perchè esaurita, nè secondo la nuova perchè da essa non contemplate.

Il provvedimento all'esame si prefigge lo scopo, nel rispetto di impegni assunti, di fare da tramite tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Il sottosegretario Abis dichiara quindi che il limite del 40 per cento di cui alla legge n. 588 non viene superato, che la somma stanziata verrà utilizzata per sanare delle perdite gestionali ed infine che lo stanziamento è devoluto alla Regione secondo la logica ispiratrice del piano di rinascita per la Sardegna.

Rispondendo al senatore Formica l'oratore precisa quindi che il provvedimento vale a coprire parzialmente la situazione descritta: le richieste di contributi invece risultano infatti pari a un'ammontare di circa 80 miliardi. In risposta al senatore Petrilli precisa infine che i valori ai quali si fa riferimento non sono quelli reali, ma quelli nominali all'epoca dell'investimento: vi è comunque una perdita dei richiedenti per l'intercorso degrado monetario.

Il senatore Bacicchi afferma che il provvedimento all'esame altro non è che un rifinanziamento del piano di rinascita per la Sardegna; si dichiara pertanto contrario alla *ratio* del decreto-legge che può creare un precedente a suo avviso pericoloso.

Per tale motivo ritiene che, una volta deciso di intervenire nella situazione del Tirso, sia più opportuno adottare una tecnica legislativa diversa, quale appunto quella già a suo tempo proposta di un finanziamento all'ENI perchè operi nel punto di crisi. In tal modo sarebbe fugato ogni dubbio su una riviviscenza del piano sardo e sarebbero scoraggiate ulteriori richieste che ad esso si richiamassero.

Il senatore Colajanni rileva che tra gli eventuali ulteriori aventi diritto vi è anche la Società Rumianca, la quale è attualmente sottoposta ad una procedura per la creazione del consorzio SIR.

Il sottosegretario Abis dichiara a tale proposito che non vi è possibilità di distrazione di somme, in considerazione di tale procedura. L'oratore insiste infine sull'urgenza di provvedere sulla situazione del Tirso al fine di consentire entro i prossimi sei mesi una soluzione definitiva del problema.

Il presidente Carollo dà quindi lettura di un emendamento presentato dai senatori Bacicchi ed altri che propone di aumentare il fondo di dotazione dell'ENI di 33.200 milioni ai fini di ottenere il mantenimento dell'occupazione, il proseguimento delle attività produttive e l'avvio del programma di risanamento delle società Chimica del Tirso S.p.A. e Fibra del Tirso S.p.A., nell'ambito del programma finalizzato per l'industria chimica

approvato con deliberazione del CIPI del 21 dicembre 1978 a norma dell'articolo 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Sull'emendamento si apre un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Carollo, Petrilli, Colajanni e Formica. Il senatore Bacicchi modifica, quindi, la propria proposta dandole una diversa formulazione per la quale il fondo di dotazione dell'ENI verrebbe aumentato di 33.200 milioni, e l'ENI provvederebbe a trasferire tale somma a titolo di prestito non oneroso alle società Fibre del Tirso e Chimica del Tirso. Il senatore Bacicchi spiega che tale formulazione non consente alcun dubbio sulla possibile riviviscenza del piano di rinascita della Sardegna.

Il presidente Carollo dichiara di astenersi sull'emendamento perchè esso comunque finisce per discriminare tra gruppi di aziende che hanno parimenti maturata una aspettativa a certi contributi.

Il senatore Petrilli dichiara l'astensione del gruppo democristiano perchè l'emendamento traduce in pratica un principio secondo il quale il fondo di dotazione di un ente di gestione viene incrementato non per aumenti di capitale sociale ma per operazioni di finanziamento.

L'emendamento del senatore Bacicchi è posto ai voti e non accolto dalla Commissione, la quale dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge e di chiedere altresì l'autorizzazione ad effettuare relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1979

*Presidenza del Presidente*  
SEGNANA

*Intervengono il Ministro della sanità Tina Anselmi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Venanzetti.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario » (5).

(Esame).

Il senatore Beorchia, relatore alla Commissione, dà conto preliminarmente, commentando in modo analitico gli articoli 51 e 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, del sistema di finanziamento di detto Servizio in generale e del sistema di finanziamento previsto, in particolare, per l'esercizio finanziario 1979. Commenta inoltre l'articolo 69 della legge n. 833 che stabilisce quali siano le entrate del fondo sanitario nazionale prevedendo, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, siano versate ad entrata del bilancio dello Stato anche le somme già destinate dalle Regioni, dalle province e dai comuni e loro consorzi al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento.

Questo sistema delineato dalla legge di riforma sanitaria viene a confondersi, per l'anno 1979, con il sistema di trasferimenti alla finanza locale quale stabilito dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843, cioè dalla legge

finanziaria, che tra l'altro prescrive, all'articolo 4, che il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 degli enti locali non possa subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978.

Le differenze sopra indicate tra le due leggi hanno posto taluni problemi interpretativi che occorre risolvere, anche se, secondo il criterio della successione temporale delle leggi, potrebbe già logicamente desumersi la prevalenza della legge finanziaria in quanto entrata successivamente in vigore a quella sanitaria, ancorchè sia stata approvata prima di quest'ultima.

Il Governo ha prescelto di dare prevalenza alla legge finanziaria, anche per motivi di correttezza, per assicurare la continuità nella erogazione delle prestazioni sanitarie da parte degli enti locali. Pertanto si è determinato a derogare, con il decreto-legge in esame, agli articoli 52 e 69 della legge sanitaria e a non operare quel giro contabile imposto dalla medesima, che prevede la riduzione delle erogazioni statali ai comuni e alle province per alimentare il fondo nazionale sanitario che, a sua volta, dovrebbe corrispondentemente reintegrare i comuni e le province.

La scelta seguita dal Governo ha quindi una indubbia giustificazione in questo periodo transitorio di avvio del sistema sanitario nazionale, i cui principi, peraltro, vengono ribaditi in altre disposizioni del decreto-legge, come l'articolo 2.

Il senatore Beorchia illustra quindi brevemente gli articoli 3 e 4 del decreto, soffermandosi poi sull'articolo 5, che tratta del ripianamento dei disavanzi pregressi per consentire la continuazione dell'assistenza sanitaria agli handicappati, facendo presente che su questo articolo la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario per quanto concerne la copertura finanziaria. Il relatore chiede su questo punto delucidazioni al rappresentante del Tesoro.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore Bonazzi pone in evidenza che per la confusione creatasi a seguito della contemporaneità delle leggi sanitaria e finanziaria, si è creata una complicata situazione di fatto in quanto ambedue le leggi hanno avuto applicazione. Il Ministro dell'interno ha infatti trasferito agli enti locali i fondi di cui alla legge finanziaria e il Ministro della sanità ha incluso nel fondo sanitario le somme destinate da detti enti alla assistenza sanitaria, ripartendole poi tra le regioni che avrebbero dovuto, infine, erogarle agli enti locali.

A questi inconvenienti si sarebbe dovuto e potuto ovviare fin dall'inizio del 1979, così che oggi il Parlamento non sarebbe chiamato ad esaminare un decreto-legge, la cui « urgenza » è stata pertanto provocata proprio dalla mancanza di provvedimenti a tempo debito. Il decreto-legge, comunque, si traduce in un ritardo e in una elusione di una parte della legge sanitaria, a ulteriore dimostrazione di una certa riserva nel darvi completamente applicazione in quegli aspetti che mirano a mettere sotto controllo tutta la spesa sanitaria, ai fini di un'indispensabile « operazione verità ».

Il senatore Bonazzi svolge quindi alcune considerazioni sui singoli articoli del decreto-legge, preannunciando degli emendamenti.

All'articolo 1, osserva che occorre chiarire che le regioni che provvedevano al parziale finanziamento dei consorzi devono assicurare per il 1979 detto finanziamento, con gli incrementi di cui all'articolo 52 della legge sanitaria, nell'ambito della quota loro assegnata dal fondo sanitario nazionale.

All'articolo 2 ritiene che il contenuto dei rendiconti ivi previsti debba essere tale da essere raccordato alle norme di cui all'articolo 50 della riforma sanitaria e che inoltre i modelli di rilevazione contabile debbano essere fatti pervenire agli enti interessati entro un termine congruo dal Ministro del tesoro.

L'articolo 3 gli pare poi in contraddizione con il resto del decreto in quanto se la spesa sostenuta dallo Stato per l'assistenza psichiatrica non viene fatta confluire nel fondo sanitario nazionale, come sembrerebbe, le re-

gioni dovrebbero provvedere agli oneri previsti dall'articolo 3 con fondi non assegnati dal servizio sanitario.

L'articolo 5 dovrebbe essere poi soppresso, in quanto riguarderebbe solo la sistemazione di debiti pregressi, senza che ciò costituisca ragione di urgenza. Tutta la materia dell'assistenza agli handicappati andrebbe comunque esaminata in un apposito e separato disegno di legge.

Il senatore Tarabini, che fu Sottosegretario al tesoro all'epoca dell'approvazione delle leggi sanitaria e finanziaria, rileva che l'entrata in vigore della legge finanziaria successiva a quella sanitaria è stato un « incidente » non certo assecondato dal Governo, nella cui logica la riforma sanitaria doveva entrare in vigore successivamente e con un certo slittamento di applicazione, visti gli innumerevoli problemi che si sarebbero presentati. E secondo questa logica di prevalenza della riforma sanitaria, il Governo si è comportato in sede di formazione del bilancio dello Stato.

Ma, a parte ciò, la legge finanziaria ha imposto delle scadenze precise al Ministro dell'interno per erogare agli enti locali le somme indicate nella legge medesima; e queste erogazioni sono in effetti avvenute con puntualità, ciò che sarebbe stato pregiudicato ove si fosse voluto rettificare l'impostazione degli impianti meccanografici programmati per la corresponsione dei suddetti trasferimenti. Si sarebbe quindi, in caso diverso, rischiate la paralisi della finanza locale.

Ecco perchè, prosegue il senatore Tarabini, si imponeva che gli inconvenienti e le incertezze fossero risolte e a ciò provvede appunto il decreto-legge n. 154, che tiene conto altresì della necessità dei comuni di formulare i loro bilanci. In ogni caso è evidente che non c'è stata nessuna volontà di eludere la sollecita applicazione della riforma sanitaria.

Il senatore Spadaccia osserva preliminarmente che soltanto da questo inizio di discussione ha potuto capire con qualche chiarezza i problemi sottostanti alla presentazione del decreto perchè, in verità, dalla relazione ministeriale ben poco si può ricavare.

Il dibattito, peraltro, gli conferma l'opinione che la presunta urgenza e straordinarietà della decretazione del Governo non è una urgenza reale, ma soltanto una urgenza indotta, obbligata e determinata da ritardi e inadempimenti. Il continuo ricorso ai decreti-legge è anzi diventato un modo per sconvolgere il nostro sistema costituzionale perchè, in effetti, la stessa ordinaria amministrazione si disciplina oggi con decreto-legge, con conseguente espropriazione della primaria funzione del Parlamento. Parlamento al quale, poi, si impedisce di controllare il Governo, qualunque siano le misure adottate, con la motivazione che trattasi di un Governo tenuto solo all'ordinaria amministrazione!

Il senatore Spadaccia propone a questo punto una questione pregiudiziale di costituzionalità. Rilevato che, dopo la rituale presentazione al Senato, non è seguita nessuna attività parlamentare diretta alla conversione del decreto-legge n. 154 e che, essendo decaduto per la fine della 7ª legislatura il relativo disegno di legge di conversione il Governo ha riproposto il 20 giugno scorso un altro disegno di legge di conversione, sostiene che tale procedura è inammissibile e contraria al dettato della Costituzione dal momento che la presentazione di altro disegno di legge equivale a presentazione del decreto-legge alle Camere e che a ciò osta il dettato dell'articolo 77 della Costituzione, che impone la sua presentazione alle Camere « lo stesso giorno » per la conversione. Inoltre, alla disposizione dell'articolo 77 secondo cui le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate per la conversione, non può attribuirsi altro significato che quello di una riserva di competenza di « quelle » Camere e non anche di quelle formate successivamente alla consultazione elettorale. Infine, secondo il senatore Spadaccia, l'inattività parlamentare deve intendersi come volontà di non procedere alla conversione e perciò il decreto deve intendersi decaduto, salva la possibilità da parte del Governo di emanare un nuovo decreto-legge.

Il presidente Segnana rammenta le disposizioni del Regolamento in ordine alle que-

stioni pregiudiziali facendo presente in particolare che, ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, le questioni stesse non possono essere « decise » dalla Commissione, la quale, se favorevole alle pregiudiziali, deve sottoporle con relazione all'Assemblea.

Intervengono sull'argomento i senatori Tarabini, Rastrelli, Bonazzi, Santalco, Spadaccia e il presidente Segnana. Tra l'altro, il senatore Bonazzi si dichiara contrario alla pregiudiziale osservando che la decadenza dei decreti-legge consegue soltanto alla loro mancata conversione entro 60 giorni, pur essendo vero che la presentazione di un provvedimento di urgenza a cavallo tra due legislature propone problemi ed inconvenienti. Egualmente in senso contrario si pronuncia il senatore Santalco.

Il presidente Segnana accerta quindi che la Commissione non è favorevole alla questione pregiudiziale.

Riprendendosi la discussione, prende la parola il Ministro della sanità, Tina Anselmi, per illustrare la situazione dell'assistenza sanitaria agli handicappati e le ragioni dell'inserzione nel decreto-legge dell'articolo 5.

Informa che da una più recente indagine conoscitiva risulta che i disavanzi pregressi da liquidare al 31 dicembre 1978 ammontano complessivamente a 48 miliardi e che per il 1979 (periodo 1° gennaio-30 giugno) la spesa prevista per la continuazione dell'assistenza sanitaria a favore degli invalidi civili dovrebbe ammontare ad oltre 84 miliardi. Vi è poi da aggiungere un incremento di spesa conseguente all'aumento del 30 per cento delle rette, resosi necessario per assicurare la continuazione dell'assistenza, e derivante dall'incremento del costo del lavoro in dipendenza dei nuovi contratti.

In conclusione, ai fini del ripianamento dei debiti pregressi e del finanziamento dell'assistenza in parola, sia a carico del Ministero della sanità che delle regioni, fino al 31 dicembre 1979, occorrerebbe uno stanziamento di circa 132 miliardi. Lo stanziamento straordinario previsto in 40 miliardi dall'articolo 5 serve solo a ripianare una parte dei debiti pregressi 1973-1978, senza di che si avrebbe già da adesso la chiusura dei centri specializzati esistenti. Da qui nasce, sottolinea

il Ministro, l'urgenza della disposizione contenuta nell'articolo 5.

Più in generale il Ministro della sanità sottolinea che l'accertamento quantitativo della spesa sanitaria, a cui il Governo si è impegnato alacremenente, ha incontrato grande difficoltà tenuto conto che trattavasi di un riscontro effettuato per la prima volta dall'unità d'Italia. Si comprende quindi che gli accertamenti svolti avranno probabilmente bisogno di successive, seppure marginali, rettifiche e che il Parlamento sarà investito di questi problemi.

Il senatore Sega fa presente che non sempre gli istituti che si occupano degli handicappati sono tanto specializzati da giustificare un incremento delle rette così elevato come quello indicato dal Ministro. L'onorevole Anselmi osserva, rispondendo a tale rilievo, che ogni convenzione con gli istituti specializzati è stata firmata con il parere delle Regioni, alle quali oggi spetta la piena competenza in materia.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il senatore Beorchia, nella sua replica, pone in rilievo come nella discussione siano emerse l'opportunità di dare prevalenza alla legge finanziaria rispetto a quella sanitaria, così come prevede il decreto-legge, nonché le obiettive difficoltà di coordinare le disposizioni delle due leggi approvate contemporaneamente. Il decreto-legge, in definitiva, elimina talune difficoltà interpretative senza tuttavia abbandonare il principio del controllo sulla spesa sanitaria, secondo il sistema introdotto dalla legge di riforma sanitaria.

In merito ai singoli articoli, si sofferma in particolare sull'articolo 5 ritenendo che le dichiarazioni del Ministro della sanità possano considerarsi giustificative delle ragioni di urgenza. Per i problemi di copertura di questo articolo prega il senatore Venanzetti di fornire dei chiarimenti.

Il sottosegretario Venanzetti osserva preliminarmente che gli interventi del senatore Tarabini e del Ministro della sanità hanno risposto sostanzialmente alle perplessità avanzate, in questo senso colmando anche le effettive carenze della relazione che accompagna il provvedimento.

Sull'articolo 5 l'oratore rileva che, in effetti, non poteva dirsi corretta la copertura riferita al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri di parte capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, trattandosi, invece, di spese di parte corrente. Il Governo ha provveduto alla riduzione dell'accantonamento iscritto in detto capitolo per « acquisto e costruzione di nuove sedi doganali », dato il suo prevedibile non utilizzo nel 1979, con provvedimento di variazione al bilancio presentato il 28 giugno alla Camera dei deputati (atto n. 222); ma, comunque, la copertura può essere resa corretta riferendola al capitolo n. 6856, relativo al fondo previsto per fronteggiare gli oneri di parte corrente dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Per quanto concerne la spesa, determinata in 40 miliardi, sono in corso accertamenti e verifiche sulla sua precisa consistenza. In ogni caso, non può mettersi in dubbio l'urgenza di sovvenire ad esigenze immediate, come ha già fatto presente il ministro Anselmi.

Si passa quindi all'esame degli articoli del decreto-legge per la trattazione di emendamenti presentati dal senatore Bonazzi ed altri, conformi alle considerazioni svolte dal senatore Bonazzi nella discussione generale.

All'articolo 1, il senatore Bonazzi propone che venga aggiunto un comma per stabilire che le Regioni che provvedevano nel 1977 al parziale finanziamento di consorzi di enti locali assicurino per il 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge 26 dicembre 1968, n. 833, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale.

Sull'emendamento si svolge un ampio dibattito nel quale intervengono oltre al presentatore, i senatori Tarabini, Anderlini, Beorchia, Santalco, Cipellini, il presidente Segnana ed il sottosegretario Venanzetti. Anche per le difficoltà tecniche della materia, l'argomento viene per il momento accantonato.

Relativamente all'articolo 2 il senatore Bonazzi presenta un emendamento sostitu-

tivo concernente sia le date di presentazione alle Regioni del rendiconto delle spese « sostenute » a titolo di assistenza sanitaria, che il contenuto di tali rendiconti, nonché i tempi di trasmissione dei relativi modelli.

Nella discussione che segue il senatore Tarabini propone una diversa formulazione, che viene accettata dal senatore Bonazzi, mentre il senatore Rastrelli propone di sostituire l'espressione « spese sostenute » con l'altra « somme impegnate e spese sostenute ».

L'emendamento del senatore Rastrelli non viene accolto, mentre viene accolto l'emendamento Tarabini e Bonazzi, secondo cui gli enti locali sono tenuti a fornire alle Regioni con periodicità trimestrale il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 31 agosto 1979. I rendiconti relativi ai primi tre trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle Regioni entro il 30 settembre 1979.

Il senatore Bonazzi propone inoltre, relativamente ai primi due commi dell'articolo 3, di stabilire che il concorso, già a carico dello Stato, per i maggiori oneri derivanti in tema di assistenza psichiatrica, sia assicurato nell'ambito del finanziamento delle province secondo le disposizioni in materia di finanza locale. Il senatore Bonazzi ritiene infatti che, secondo la logica apparente dell'articolo 1 del decreto, le somme necessarie per sostenere dette spese non verrebbero più a confluire nel Fondo sanitario nazionale, per cui le Regioni sarebbero obbligate a provvedervi in altro modo.

Sul tema intervengono i senatori Tarabini, Anderlini, Rastrelli, il sottosegretario Venanzetti e il presidente Segnana. In particolare il senatore Tarabini e il sottosegretario Venanzetti esprimono l'avviso che le somme in questione dovrebbero affluire invece al Fondo sanitario nazionale, mentre il senatore Rastrelli mostra di condividere il punto di vista espresso dal senatore Bonazzi.

A causa dell'incertezza determinatasi sul particolare problema, l'emendamento viene accantonato.

Relativamente all'articolo 5, il senatore Bonazzi presenta un emendamento soppressivo, sottolineando l'opportunità di regolare la materia con un disegno di legge apposito e previ i dovuti approfondimenti.

Intervengono i senatori Spadaccia, Rastrelli, Venanzetti, Beorchia e Tarabini. Il Sottosegretario al tesoro e il senatore Tarabini sottolineano l'urgenza di provvedere in qualche modo per mantenere in funzione gli enti che si occupano dell'assistenza agli handicappati, dichiarandosi quindi contrari all'emendamento soppressivo. Il senatore Tarabini fa presente, comunque, la necessità di correggere la norma di copertura finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo non viene accolto, mentre sono accolte proposte di modifica del sottosegretario Venanzetti, relative al primo comma dell'articolo 5, e del senatore Tarabini relativamente al comma successivo in ordine alla copertura, che viene riferita al capitolo 6856, e non 9001, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per consentire la migliore soluzione dei problemi posti dagli emendamenti del senatore Bonazzi proposti agli articoli 1 e 3 del decreto-legge, prima accantonati, la seduta viene sospesa.

*(La seduta sospesa alle ore 14,30, viene ripresa alle ore 17,10).*

Relativamente all'articolo 1, la Commissione accoglie, con talune rettifiche, l'emendamento del senatore Bonazzi. Si prevede l'introduzione di un nuovo comma secondo cui le Regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale finanziamento dei consorzi degli enti locali, assicurano per l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge di riforma sanitaria, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale.

Un ulteriore dibattito si svolge poi sullo emendamento relativo all'articolo 3, nel quale intervengono i senatori Bonazzi, Tarabini, Ferrara, Segnana, Rastrelli, Pollastrelli, Segna e il sottosegretario Venanzetti. Quest'ultimo assicura che i fondi relativi alle spese previste nell'articolo sono comprese nel Fondo

sanitario nazionale e che quindi saranno ripartite tra le Regioni. Il senatore Bonazzi, preso atto di queste dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento.

Peraltro il senatore Bonazzi presenta un nuovo emendamento concernente l'ultimo comma dell'articolo 3, per stabilire che il decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello della sanità debba essere emanato entro il 31 agosto 1979, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Il sottosegretario Venanzetti, il presidente Segnana e il senatore Santalco si dichiarano contrari a prescrivere un previo parere del Consiglio sanitario nazionale, che potrebbe costituire ragione di ritardo. Il senatore Santalco, contrario all'emendamento, propone comunque un sub emendamento per precisare che detto Consiglio debba pronunciarsi entro 10 giorni dalla richiesta. Posto ai voti, questo sub emendamento non viene accolto, mentre viene accolto l'emendamento del senatore Bo-

nazzi, sul quale si erano pronunciati negativamente sia il relatore, senatore Beorchia, che il rappresentante del Governo.

Dopo che il sottosegretario Venanzetti ha anticipato la necessità di proporre in Assemblea alcune modifiche al testo dell'articolo 2 del decreto-legge come risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione, la Commissione stessa dà mandato al senatore Beorchia di riferire in Assemblea nei termini emersi dal dibattito, autorizzandolo, inoltre, a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 18 luglio alle ore 10, per l'esame, in sede referente del disegno di legge n. 7, di conversione del decreto-legge n. 162 riguardante conferimenti di fondi ai Banchi meridionali.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1979

*Presidenza del Presidente*  
FAEDO*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Spadolini.**La seduta inizia alle ore 11,20.***COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI**

Il Presidente comunica che, su designazione dei rispettivi Gruppi parlamentari, sono designati a far parte della Sottocommissione per i pareri i senatori: Conterno Degli Abbati Anna Maria, Maravalle, Mitterdorfer, Monaco, Parrino, Pinto, Schiano, Ulianich.

Comunica inoltre di aver designato il senatore Schiano a presiederla.

La Commissione approva quindi la costituzione e la predetta composizione della Sottocommissione per i pareri.

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami » (66).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Schiano. Dopo aver rilevato che la necessità di garantire agli studenti il diritto alla valutazione finale del lavoro compiuto nell'anno scolastico costituisce presupposto inoppugnabile dal punto di vista costituzionale, morale e politico della adozione della normativa di urgenza, si sofferma in particolare sui primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge da convertire. Il primo di essi consente, in via eccezionale e limitatamente all'anno scolastico in corso, di derogare al principio del

collegio perfetto per i consigli di classe, commissioni e sottocommissioni di esame che si considerano quindi validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, tra i quali comunque devono esservi i docenti delle materie per le quali è previsto lo svolgimento di prove scritte o grafiche.

Tale primo comma, osserva il relatore, non vede in alcun modo l'esercizio del diritto di sciopero da parte di docenti e può essere accolto con tutta tranquillità anche sotto il profilo pedagogico-didattico.

In merito al secondo comma dello stesso articolo (che consente ai provveditori, ove non potessero ugualmente essere effettuati scrutini ed esami, di adottare provvedimenti urgenti motivati, restando comunque esclusa l'utilizzazione di personale estraneo alla scuola), il relatore alla Commissione osserva che nessun problema sorge per i casi in cui siano previste commissioni esterne, mentre le lievi difficoltà che possono sorgere per gli scrutini (nei quali la conoscenza diretta dell'alunno dovrà essere supplita per la valutazione dalla utilizzazione delle schede previste nella scuola dell'obbligo dalla legge n. 517 del 1977, e dai registri di classe per la scuola secondaria superiore) dovrebbero essere superate in considerazione della eccezionalità della situazione; anche in questo caso osserva che non si può configurare in alcun modo una lesione del diritto di sciopero quale è sancito dall'articolo 40 della Costituzione.

Sulla base di tali considerazioni il relatore Schiano invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 236.

Si apre quindi la discussione nella quale intervengono i senatori Monaco, Ulianich, Mezzapesa, Maravalle e Conterno Degli Abbati.

Il senatore Monaco, dopo aver dichiarato di voler tralasciare ogni valutazione di ordine politico generale, si dice favorevole alla

conversione del decreto in quanto interesse principale del momento è la tutela degli studenti; ritiene peraltro che l'esclusione di personale esperto estraneo alla scuola possa limitare l'applicazione del decreto stesso, e prospetta quindi la opportunità di eliminare tale clausola.

Il senatore Ulianich, riconosciuto le difficoltà nelle quali si è trovato il Ministro della pubblica istruzione al quale dà atto di aver resistito alla suggestione di possibili soluzioni ancor meno accettabili, afferma che il decreto-legge non può essere convertito, per l'assenza della necessaria considerazione delle ragioni dei docenti in sciopero.

Osterebbero in definitiva, ad avviso dell'oratore, motivi di ordine costituzionale (possibile lesione del diritto di sciopero) e di merito (il primo comma dell'articolo 1 viene a ledere il principio della collegialità per i consigli di classe e le commissioni di esame) e vi sarebbe da temere che al di là della volontà del Governo il decreto stesso possa costituire un pericoloso precedente: egli propone quindi che, respinta la conversione, si operi con legge ordinaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, la sanatoria degli effetti già prodottisi.

Il senatore Mezzapesa, esprimendo piena adesione alla relazione del senatore Schiano, preannuncia la posizione del Gruppo democratico cristiano favorevole alla conversione in legge del provvedimento, la cui eccezionalità è collegata al particolare contesto in cui esso ha dovuto essere adottato, e rileva come il comportamento del Ministro, che non poteva essere diverso, sia stato giustamente apprezzato dall'opinione pubblica.

Il senatore Maravalle riconosce che in questo caso la decretazione d'urgenza — contro la proliferazione della quale il Gruppo socialista ha sempre espresso opposizione — costituisce un male minore rispetto alle altre possibili soluzioni. Permangono peraltro perplessità che non vengono fugate del tutto neanche dalla relazione: e ciò sia in merito alle asserite garanzie per il diritto di sciopero (che non lo lasciano completamente convinto) sia in merito alla possibilità che un membro esterno al consiglio di clas-

se possa validamente sopperire alla conoscenza diretta dell'alunno con l'utilizzazione di altri strumenti (quali la scheda o il registro di classe), sia infine alla preoccupazione che la norma possa essere invocata come precedente in analoghi momenti critici. Nonostante tali perplessità egli ritiene opportuno che il decreto venga convertito in legge in quanto ciò ha soltanto un valore di sanatoria dei fatti già accaduti.

La senatrice Conterno Degli Abbati, esprimendo anch'essa apprezzamento per il fatto che il Ministro abbia evitato soluzioni meno accettabili, osserva come la situazione di emergenza invocata a giustificazione del decreto-legge nasce da inadempienze governative del passato, cui si sono aggiunti d'altra parte errori da parte del coordinamento sindacale dei precari. Di fronte al pericolo che la normativa possa costituire un precedente in analoghe situazioni e per le stesse motivazioni espresse dal senatore Ulianich si dice contraria alla conversione e favorevole piuttosto a provvedere con apposito disegno di legge per la sanatoria delle irregolarità verificatesi.

Dopo che il presidente Faedo ha osservato che le perplessità espresse nella situazione gli sembrano temperate dall'aver il Governo, con il decreto-legge n. 235, preso in considerazione le richieste dei docenti precari, il senatore Schiano replica agli oratori intervenuti. Rilevato come appaia chiara la volontà politica (perfettamente tradotta nella formulazione legislativa) di non consentire alcuna possibile estensione — al di fuori della eccezionalità del caso — delle norme in esame, il relatore dichiara di comprendere le preoccupazioni di carattere politico emerse in taluni interventi ma di ritenere pienamente accettabile sul piano costituzionale la soluzione adottata dal Governo, di fronte al particolare servizio-scuola, ben più importante di altri servizi pubblici per i quali, in taluni casi, con l'accordo di tutte le forze politiche si è ricorsi a precettazioni di personale. Anche sul piano di merito — pur comprendendo la preoccupazione di una equa valutazione degli alunni espressa dal senatore Maravalle (e ricorda come a suo tempo nell'esame della legge n. 517 egli aves-

se ribadito, senza però avere ascoltato, l'esigenza che il giudizio fosse riservato a chi avesse diretta conoscenza degli alunni) — ritiene che l'eccezionalità della situazione non possa consentire diverse soluzioni, mentre si dice contrario alla modifica prospettata dal senatore Monaco. Conclude infine rilevando come la soluzione proposta dai senatori Ulianich e Conterno Degli Abbati, per la lunghezza dei tempi necessari all'approvazione di un disegno di legge di sanatoria, impedirebbe una regolare iscrizione all'anno successivo degli studenti scrutinati in base alle norme contenute nel decreto da convertire.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione. Il senatore Spadolini esprime in primo luogo, cogliendo spunto dal suo primo intervento alle sedute della Commissione in questo inizio di legislatura, vivi sentimenti augurali al presidente Faedo e all'intera Commissione. Ringrazia quindi il relatore Schiano e tutti gli intervenuti nel dibattito, rilevando come lo stato di necessità in cui il Governo si è trovato ad agire è stato riconosciuto da tutte le forze politiche.

L'oratore si sofferma successivamente a tratteggiare la storia delle vicende che hanno costretto il Governo ad emanare il decreto-legge della cui conversione si discute. Talune lacune della legge n. 463 del 1978 — la cui responsabilità appartiene a tutte le forze politiche — lasciavano al Ministro della pubblica istruzione una esplosiva eredità, in particolare per quanto riguarda il problema dei docenti precari: fino dai primi giorni di aprile, in contatto con le forze sindacali — disorientate esse stesse dalla tensione esistente nel settore —, il Governo mise allo studio misure amministrative per garantire i livelli occupazionali nella scuola media: rivelatisi insufficienti tali soluzioni amministrative negoziate con i sindacati, il 9 maggio egli ritenne di convocare le rappresentanze sindacali, sia facenti capo alla federazione unitaria sia autonome, per porle di fronte all'esigenza di misure legislative volte a venire incontro alle richieste dei docenti precari. A conclusione di tali contatti, dopo il 30 maggio, si addivenne alla soluzione di adottare una norma

— che rispecchia il contributo di tutte le forze sindacali — che per correttezza costituzionale egli ritenne di tradurre nel decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, solo dopo che con la costituzione dei rispettivi uffici di presidenza i due rami del Parlamento avessero iniziato la loro attività. Nel frattempo il Governo (di tale azione il Ministro assume piena responsabilità) cercò di evitare attraverso opera di persuasione la necessità di intervenire con strumenti normativi per garantire lo svolgimento regolare di esami e scrutini. Di fronte peraltro al permanere dell'agitazione di una esigua minoranza, dopo il 20 giugno, il Governo dovette accogliere la soluzione di un provvedimento estremamente limitato e di carattere eccezionale.

Con esso, senza minimamente entrare nel delicato problema della compatibilità del diritto di sciopero non regolamentato (e in ogni caso — egli dice — non potrebbe che esservi autoregolamentazione) con lo speciale rapporto esistente tra lo Stato e la scuola di Stato, si è proposta una deroga al principio del collegio perfetto respingendo invece la suggestione di ricorrere alla sostituzione dei docenti (e prega il senatore Monaco di non insistere nella proposta dallo stesso formulata). Di fronte a questa soluzione estremamente garantista e moderata che si è voluta opporre ai tentativi di destabilizzazione del sistema posti in essere da taluni docenti precari, egli chiede alla Commissione di convertire il decreto-legge in esame che corrisponde ad uno stato di necessità con una normativa del tutto eccezionale e che in nessun caso può costituire un precedente. Dopo aver dato atto dell'eccezionale sforzo compiuto dall'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, la cui opera ha consentito nei giorni precedenti allo svolgimento degli scrutini e degli esami, la normalizzazione della situazione, l'oratore conclude rilevando come alla base delle agitazioni promosse dal coordinamento dei precari vi fosse, almeno in alcuni casi, il tentativo non accettabile per il Governo di cercare una legittimazione politica che sconfessasse le forze sindacali organizzate, siano esse confederali o autonome.

Il presidente Faedo ringrazia quindi il Ministro della pubblica istruzione per le espressioni da lui avute nei confronti propri e della Commissione. Comunica successivamente che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Infine il senatore Ulianich dichiara di voler dare atto della piena e mai discussa correttezza del comportamento del ministro Spadolini: nonostante le garanzie sottolineate dallo stesso Ministro, afferma di conservare talune perplessità e la preoccupazione che il decreto-legge possa essere in futuro invocato quale precedente. Per questi motivi l'oratore preannuncia la propria astensione.

Il senatore Maravalle, dichiarandosi pienamente soddisfatto nella sostanza dall'in-

tervento del Ministro, ribadisce quanto da lui espresso in discussione generale fornendo talune precisazioni e conclude esprimendosi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto.

Parimenti favorevole si dichiara il senatore Parrino in considerazione della situazione eccezionale soddisfatta dalla norma.

La senatrice Conterno Degli Abbati, dichiara di prendere atto delle precisazioni fornite dal Ministro e, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Ulianich, preannuncia l'astensione del Gruppo comunista.

Infine la Commissione conferisce mandato al senatore Schiano di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 236.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1979

*Presidenza del Presidente*  
TANGA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Ciampaglia.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI**

Il sottosegretario Ciampaglia risponde all'interrogazione n. 3 - 00036 dei senatori Giovannetti ed altri intesa a conoscere le iniziative del Ministero della marina mercantile per evitare i gravi disagi nei collegamenti marittimi con la Sardegna in conseguenza delle ricorrenti agitazioni proclamate dal sindacato autonomo della Federmar.

Il rappresentante del Governo, dopo aver ricordato i termini della vertenza sindacale, assicura che il Governo sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda per alleviare, nei limiti del possibile, il disagio dei passeggeri.

Il senatore Giovannetti, nella sua replica, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta rilevando tra l'altro che il Governo si mostra costantemente impreparato di fronte alle ricorrenti e provocatorie agitazioni del sindacato autonomo della Federmar.

Il sottosegretario Ciampaglia risponde quindi, per conto del Ministro dei trasporti, alle interrogazioni n. 3 - 00045 del senatore Ferralasco, n. 3 - 00046 dei senatori Giovannetti e Pinna e n. 3 - 00047 dei senatori Deriu e Pala, concernenti l'aumento delle tariffe sui traghetti delle ferrovie dello Stato in servizio di collegamento con la Sardegna.

Il rappresentante del Governo fa presente tra l'altro che nella determinazione degli

aumenti, limitati peraltro agli autoveicoli, si è tenuto conto delle particolari condizioni delle regioni insulari e si è proceduto inoltre a preventive consultazioni con gli organi regionali.

Il senatore Finessi, replicando in sostituzione del senatore Ferralasco, si dichiara insoddisfatto della risposta, osservando tra l'altro che gli aumenti tariffari contribuiscono a penalizzare pesantemente l'economia sarda.

Il senatore Giovannetti, nel motivare la propria insoddisfazione, rileva che i cittadini sardi devono veder riconosciuta la loro parità di diritti anche nel settore dei trasporti, tanto più che la crisi economica dell'Isola si è acuitizzata in modo drammatico.

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo » (9).

(Esame).

In via preliminare il presidente Tanga dà lettura del parere della 1ª Commissione la quale si è espressa in senso contrario non ritenendo ammissibile la proroga, mediante decreto-legge, di termini entro i quali viene conferito alle regioni il potere di esercitare funzioni delegate. Nel parere si invita inoltre la Commissione di merito a valutare la opportunità di introdurre modifiche, fissando comunque un termine per l'approvazione degli elenchi di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, e prevedendo altresì, per le concessioni demaniali a carattere pluriennale, l'intesa con la regione territorialmente interessata.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore Avellone il quale fa anzitutto presente che l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative sulle aree

demaniali marittime, lacuali e fluviali, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative. Il concreto esercizio di tale delega è subordinato alla identificazione delle aree di preminente interesse nazionale (alle quali non si applica la delega in questione), attraverso elenchi che avrebbero dovuto essere approvati, con apposito decreto del Presidente del Consiglio, entro il 31 dicembre 1978.

La formulazione non felice del citato articolo 59 — prosegue il relatore — ha dato luogo ad una serie di dubbi e di incertezze interpretative che hanno sensibilmente ritardato la predisposizione dei predetti elenchi, impedendo di fatto il rispetto del termine del 31 dicembre 1978.

Si è resa perciò necessaria l'emanazione del decreto-legge, di cui si chiede la conversione, in base al quale, fino alla approvazione degli elenchi prima ricordati, le concessioni a fini turistici e ricreativi, di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio, riguarderanno periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.

Rilevato che, a suo giudizio, la delega alle regioni delle funzioni amministrative diviene operativa soltanto con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio che identifica le aree di preminente interesse nazionale — una interpretazione questa confortata anche da precedenti pronunce della Corte costituzionale — il relatore osserva che la finalità precipua del decreto-legge in esame non è quella di prorogare i termini dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (come sembra ritenere la 1<sup>a</sup> Commissione nel suo parere) quanto, in particolare, di consentire l'intervento della regione ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni pluriennali. A tale riguardo il senatore Avellone manifesta la preoccupazione che possa instaurarsi un contenzioso tra Stato e regioni e ritiene perciò preferibile limitare il più possibile il ricorso a concessioni pluriennali che potrebbero pregiudicare la futura utilizzazione del

demanio a fini turistici e ricreativi da parte delle regioni.

A conclusione della sua relazione il senatore Avellone, nel sollecitare la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, invita il Governo a predisporre al più presto gli elenchi di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, definendo le controversie interpretative insorte nel frattempo.

Apertasi la discussione interviene il senatore Mola il quale, dopo aver espresso rilievi critici per l'indiscriminato ricorso alla decretazione d'urgenza, che incide negativamente, a suo avviso, sulla stessa correttezza dei rapporti tra Parlamento ed Esecutivo, sottolinea l'inadempienza del Governo nell'attuazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, affermando inoltre che il decreto-legge in esame, alla cui conversione si dichiara contrario, prolunga a tempo indeterminato il termine previsto dal predetto articolo, vanificandone in tal modo il significato.

Interviene successivamente il senatore Barsacchi il quale, dopo aver ricordato che il Gruppo socialista ha presentato un'apposita interrogazione sulla questione delle concessioni balneari, osserva che il mancato rispetto da parte del Governo del termine del 31 dicembre 1978, fissato dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616, implica l'automatica operatività della delega alle regioni prevista dallo stesso articolo. Da parte socialista è stata anche prospettata l'opportunità che, in attesa della emanazione degli elenchi per la identificazione delle aree di preminente interesse nazionale, fossero adottati provvedimenti su scala regionale per evitare gli inconvenienti che avrebbero compromesso lo stesso andamento della stagione turistica lungo il litorale. Riferendosi poi al parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione, che condivide pienamente, prospetta l'opportunità di emendare l'articolo 1 del decreto-legge nel senso indicato dallo stesso parere.

Prende poi la parola il senatore Ottaviani a giudizio del quale il primo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 616 ha una immediata operatività, mentre l'emanazione degli elenchi, come presupposto per l'esercizio della stessa delega, è richiesta soltanto per alcune aree che lo stesso articolo 59 definisce di preminente interesse nazionale.

Gli sembra pertanto che i dubbi e le incertezze interpretative di cui ha parlato il relatore non abbiano motivo di sussistere. In realtà, prosegue l'oratore, ci si trova di fronte ad un disegno neo-centralistico inteso a vanificare i contenuti innovatori del decreto del Presidente della Repubblica numero 616. Sotto tale profilo ricorda che è rimasto tra l'altro disatteso l'articolo 81 che riveste un carattere fondamentale ai fini della identificazione delle linee di riassetto del territorio nel cui quadro potranno poi esercitarsi le competenze regionali.

A conclusione del suo intervento il senatore Ottaviani si dichiara contrario alla conversione del decreto-legge che oltre tutto trascurava di fissare nuovi termini ai fini dell'esercizio della delega da parte delle regioni.

Il senatore Calice, dopo aver ricordato il precedente del decreto-legge sugli istituti autonomi per le case popolari che fu fatto decadere dal Governo di fronte all'opposizione manifestatasi in Parlamento, sottolinea l'importanza delle osservazioni contenute nel parere contrario della 1ª Commissione e concorda quindi nel ritenere che il primo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 debba considerarsi immediatamente operativo, al di là di qualsiasi dubbio interpretativo. L'oratore aggiunge che la eventuale illegittimità delle concessioni rilasciate dalle regioni avrebbe potuto in ogni caso essere eccepita dal Commissario di governo che si pronuncia su tutti gli atti regionali, e ritiene, in definitiva, preferibile la decadenza del decreto-legge rispetto a soluzioni legislative che rischiano di pregiudicare notevolmente le competenze regionali.

Interviene successivamente il senatore Mitrotti il quale esprime l'avviso che la delega prevista dal più volte citato articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sia senz'altro operativa anche se questa operatività è inficiata dalla mancata ap-

provazione degli elenchi delle aree demania- li di preminente interesse nazionale. Fa notare poi che l'istituto della concessione implica la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione concedente, consentendo in tal modo la possibilità di tutelare in ogni momento gli interessi della collettività.

Nel porre quindi l'accento sulla importanza del parere della 1ª Commissione, il cui peso non può essere sottovalutato, il senatore Mitrotti conclude il suo intervento censurando il reiterato abuso, da parte del Governo, della decretazione d'urgenza.

Il senatore Libertini, associandosi ai rilievi in precedenza espressi dai senatori del Gruppo comunista, osserva che l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha fissato un preciso termine per l'esercizio da parte delle regioni della delega in materia di demanio con finalità turistiche e ricreative. Il decreto-legge in esame vanifica in effetti questo termine, rinviandolo *sine die* e lasciando così trasparire un orientamento che va al di là di considerazioni meramente giuridiche per assumere invece connotati politici.

Rilevato poi che il parere della 1ª Commissione non può essere disatteso, il senatore Libertini preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista che — fa notare — potrebbe porre in atto tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento per impedire la conversione del decreto-legge, soprattutto se non fossero tenuti nel dovuto conto gli emendamenti prospettati dalla 1ª Commissione.

Il senatore Degola, premesso che il doveroso rispetto dei termini fissati in via legislativa è spesso reso impossibile dalla ristrettezza e dallo scarso realismo con cui gli stessi termini vengono stabiliti, dichiara di non concordare sul fatto che vi sia un tentativo di vanificare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Nella fattispecie di cui all'articolo 59 l'esercizio della delega da parte delle regioni presuppone una precisa delimitazione delle aree di preminente interesse nazionale; non è possibile di conseguenza sostenere l'immediata operatività del primo comma dello stesso articolo 59.

In ordine poi alla opportunità, prospettata nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione, di fissare un termine entro il quale approvare gli elenchi di cui al citato articolo 59, il senatore Degola si esprime in senso favorevole invitando il Governo a valutare la possibilità di una apposito emendamento.

Dopo una breve replica del relatore Avellone, interviene il sottosegretario Ciampaglia il quale afferma in primo luogo che la mancata attuazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 non è addebitabile ad una predeterminata volontà politica ma dipende invece dalle difficoltà di ordine interpretativo insorte e dalla procedura particolarmente complessa ai fini dell'approvazione degli elenchi relativi alle aree di preminente interesse nazionale, approvazione che potrebbe comunque aver luogo entro i primi mesi del 1980.

L'oratore osserva quindi che il Ministero della marina mercantile e la stessa Presidenza del Consiglio sono stati a lungo esitanti circa il ricorso allo strumento del decreto-legge cui si è pervenuti poi su sollecitazione delle stesse regioni e di fronte ad iniziative della magistratura che rischiavano di compromettere l'andamento della stagione balneare appena iniziata.

La Commissione passa poi all'esame degli articoli del decreto-legge.

Intervenendo sull'articolo 1 il senatore Bausi si dichiara contrario alla introduzione di una esplicita proroga del termine previsto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, prospettando, in alternativa, l'opportunità di un ordine del giorno che solleciti il Governo a predisporre gli elenchi delle aree demaniali di preminente interesse nazionale. Propone poi in relazione all'articolo 1 un emendamento che prevede l'intesa con le regioni territorialmente interessate ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni pluriennali.

Dopo che il relatore Avellone si è espresso in senso favorevole alle proposte del senatore Bausi, intervengono il senatore Libertini, che richiama il contenuto del parere della 1<sup>a</sup> Commissione ed il senatore Barsacchi il quale, facendo proprio un suggerimento del Presidente, presenta un emenda-

mento inteso a fissare al 31 dicembre 1979 il termine entro il quale dovrà provvedersi all'approvazione degli elenchi di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

All'emendamento del senatore Barsacchi si dichiara contrario il relatore sulla base del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione, mentre il rappresentante del Governo rileva che sarebbe più realistico fissare il termine in questione al 31 marzo 1980, rimettendosi comunque alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore Libertini e di astensione da parte del senatore Damagio, l'emendamento del senatore Barsacchi, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Viene successivamente approvato l'emendamento presentato dal senatore Bausi, sul quale avevano espresso parere favorevole il relatore ed il rappresentante del Governo. Con dichiarazioni di voto il senatore Libertini si era detto favorevole all'emendamento ed il senatore Mitrotti aveva preannunciato il suo voto contrario.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

Il senatore Finessi preannuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

Prima di procedere alla votazione il presidente Tanga sospende brevemente la seduta ai fini di una meditata definizione dell'atteggiamento dei diversi Gruppi.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 18,20).*

Il senatore Mitrotti lamenta che la sospensione della seduta sia intervenuta quando la votazione era già in corso.

Il presidente Tanga precisa che la sospensione è avvenuta prima che si procedesse alla votazione. La Commissione dà atto della circostanza.

Il senatore Libertini preannuncia l'astensione del Gruppo comunista.

Il senatore Bausi annunzia il voto contrario del Gruppo della Democrazia cristiana e si riserva comunque in Assemblea di proporre un emendamento soppressivo di quel-

lo approvato dalla Commissione circa la questione dei termini.

Le modifiche relative all'articolo 1 sono quindi approvate nel loro complesso.

Dopo una dichiarazione di voto contraria, a nome del Gruppo comunista, da parte del senatore Libertini, la Commissione dà mandato al senatore Avellone di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente avverte che la Commissione potrà tornare a riunirsi nella giornata di giovedì prossimo per esaminare decreti-legge tuttora in corso di esame da parte della Ca-

mera dei deputati nonchè per lo svolgimento della interrogazione dei senatori Libertini ed altri in merito alla questione delle tariffe telefoniche.

#### *PER LA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Dopo aver ricordato le norme procedurali e di prassi che disciplinano la composizione ed il funzionamento della Sottocommissione pareri, il presidente Tanga invita i Gruppi a far pervenire le designazioni del proprio rappresentante in modo che si possa procedere alla costituzione della predetta Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI PER I PARERI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

4 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

5 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario »: *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

65 — « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli

insegnanti di educazione tecnica nella scuola media »: *parere favorevole;*

66 — « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami »: *parere favorevole;*

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

9 — « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo »: *parere contrario.*

### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Santalco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

9 — « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo »: *parere favorevole.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **1ª Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10*

---

### **2ª Commissione permanente**

(Giustizia)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10*

---

### **3ª Commissione permanente**

(Affari esteri)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 11*

---

### **4ª Commissione permanente**

(Difesa)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10,30*

---

### **5ª Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10*

---

### **6ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10*

---

### **7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10*

---

### **11ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10*

---

### **12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 18 luglio 1979, ore 10,30*

---